

Informazione per i membri

Coronavirus: il Consiglio federale prolunga e inasprisce i provvedimenti

Il numero delle infezioni si mantiene a un livello elevato e con la circolazione delle nuove varianti del virus, molto più contagiose, aumenta il rischio di un'impennata dei contagi. In considerazione della situazione epidemiologica che resta tesa, nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha deciso di dare un ulteriore giro di vite ai provvedimenti contro la diffusione del coronavirus.

L'11 e il 18 dicembre scorsi il Consiglio federale aveva inasprito i provvedimenti contro la diffusione del coronavirus decretando, fra l'altro, la chiusura dal 22 dicembre dei ristoranti e delle strutture per la cultura, il tempo libero e lo sport. Nonostante questi inasprimenti, a tutt'oggi non si constata una significativa inversione di tendenza nella progressione dei nuovi casi. La situazione epidemiologica rimane estremamente tesa. La Svizzera deve al momento fare i conti anche con la presenza di due nuove varianti del coronavirus, altamente contagiose, che rischiano di provocare un'impennata delle infezioni difficilmente controllabile. Stando alle prime stime, le nuove varianti sarebbero del 50-70 per cento più contagiose. Il Consiglio federale ritiene estremamente preoccupanti questi scenari, perché, sulla base dell'esperienza all'estero, ci si può aspettare un raddoppio del numero di casi nel lasso di una settimana. Ai fini di una riduzione ancora più drastica dei contatti, e quindi di un rallentamento della diffusione delle nuove varianti del coronavirus, il Governo ha perciò dato un ulteriore giro di vite ai provvedimenti.

Prolungamento delle chiusure di cinque settimane: il Consiglio federale prolunga di cinque settimane i provvedimenti decisi lo scorso dicembre: i ristoranti e le strutture per la cultura, il tempo libero e lo sport restano così chiusi sino alla fine di febbraio.

Chiusura dei negozi che non vendono beni di prima necessità: dal prossimo 18 gennaio, il Governo inasprisce inoltre i provvedimenti nazionali, chiudendo negozi e mercati. Fanno eccezione i commerci che vendono beni di prima necessità. Resta inoltre consentito il ritiro, sul posto, della merce ordinata. La regola che prevedeva la chiusura alle 19 e la domenica di negozi, negozietti delle stazioni di servizio e chioschi è invece revocata.

Obbligo del telelavoro: i datori di lavoro devono disporre il telelavoro nei casi in cui, per la natura dell'attività, ciò è possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Vista la durata limitata del provvedimento, non devono versare ai lavoratori alcuna indennità per spese, per esempio per l'elettricità o l'affitto.

Ulteriori provvedimenti sul posto di lavoro: per i casi in cui il lavoro non può essere svolto da casa, o lo può essere soltanto in parte, sono stati emanati ulteriori provvedimenti: per garantire la protezione dei lavoratori, nei luoghi chiusi vige l'obbligo della mascherina se sono presenti più persone. Una maggiore distanza tra le postazioni di lavoro nello stesso locale non è più sufficiente. L'obbligo della mascherina vi è anche nei veicoli che trasportano più di un lavoratore.

Su richiesta della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e in base alle esperienze nell'esecuzione sono state inoltre precisate le modalità per l'esenzione dall'obbligo della mascherina: per provare che vi si ha diritto per motivi di natura medica è necessario l'attestato di un medico o uno psicoterapeuta che può essere rilasciato soltanto se indicato per la persona che ne fa richiesta.

Protezione delle persone particolarmente a rischio: le persone particolarmente a rischio vengono protette in modo specifico con l'introduzione del diritto al telelavoro o a una protezione equivalente sul posto di lavoro, oppure alla dispensa dal lavoro. Nelle professioni in cui le disposizioni sulla protezione non possono essere attuate, il datore di lavoro deve esentare i

lavoratori particolarmente a rischio dall'obbligo di lavorare continuando però a versare loro l'intero stipendio. In questi casi sussiste il diritto all'indennità per perdita di guadagno per coronavirus.

Restrizioni per le manifestazioni private e gli assembramenti: alle manifestazioni private possono partecipare al massimo cinque persone, bambini compresi. Anche nello spazio pubblico non sono ammessi assembramenti di più di cinque persone.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

[Coronavirus: il Consiglio federale prolunga e inasprisce i provvedimenti \(admin.ch\)](#)

Disclaimer

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L'Unione Professionale Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall'utilizzo oppure da un'azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d'informarsi tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti.

13 gennaio 2021

Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC